

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 2.09.2025 il ricorrente rappresenta che a seguito del rigetto ad una richiesta di finanziamento, ha appreso di essere segnalato in Centrale dei Rischi per una presunta garanzia personale rilasciata in favore di un debito di una società nella quale ricopriva solo il ruolo di socio accomandante. La società è inattiva dal 1997 e nei confronti della stessa non è stata mai rilasciata alcuna garanzia personale, né in essa sono stati ricoperti ruoli societari tali da attribuirgli responsabilità per le obbligazioni sociali. Ha presentato reclamo, che è stato rigettato, in quanto l'intermediario convenuto ha sostenuto la correttezza della segnalazione esibendo uno stralcio di fideiussione, mai sottoscritta dal ricorrente ad esso non riconducibile e pertanto disconosciuta.

Con il ricorso, chiede che l'Arbitro Bancario Finanziario, accertata l'illegittimità della segnalazione per mancanza dei presupposti di legge, violazione del procedimento e mancanza di titoli giustificativi, ordini all'ente segnalante di procedere alla rettifica dei dati in CR, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, quale conseguenza diretta della segnalazione, quantificati in €

45.000,00, somma corrispondente al valore della pratica di finanziamento agevolato, istruita con esito favorevole da altro intermediario e successivamente rigettata per effetto dell'errata segnalazione in CR, come da comunicazione del 31.07.2025.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Espone di aver assunto l'attuale denominazione il 20.12.2021 e di avere la natura di intermediario finanziario ex art. 106 TUB, che svolge, a beneficio di istituti di credito e società di cartolarizzazione, l'attività di *Master servicing* finalizzata alla gestione e al recupero di crediti in sofferenza. In data 20.11.2017, con contratto di cessione pro-soluto sono stati ceduti da U** Spa a A**** NPL, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" tra cui la posizione debitoria di cui al ricorso. Successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari classificati "a sofferenza" di titolarità di A**** NPL, la società F***2 Srl (intermediario terzo) è divenuta titolare di tali crediti dal 14.07.2017, come da avviso pubblicato in G.U.R.I., parte II, n. 93 del 08.08.2017, ai sensi dell'art. 58 TUB. Con atto notarile del 20.07.2017, la cessionaria (F***2 Srl) ha conferito alla mandataria D*V** Spa procura per l'amministrazione, gestione ed eventuale recupero dei crediti, compreso tra l'altro "*del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali*".

In punto di diritto, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il soggetto titolare del credito è la cessionaria F***2 Srl, che gli ha conferito l'attività di recupero e gestione del credito, attività che non consente di imputare la segnalazione al *servicer*. La stessa F***2 Srl, titolare del credito, risulta carente di legittimazione passiva, in quanto soggetto non rientrante nel novero degli intermediari convenibili dinanzi all'ABF. Nel merito, il credito in contestazione rinvia da un saldo debitore di conto corrente intestato alla società E***** SAS con saldo di € 137.506,82 alla data del 31.07.2017 garantito sino alla concorrenza di € 86.000,00 dal ricorrente che si è reso garante come da fideiussione inviata con il riscontro al reclamo del 7.08.2025. Inoltre, nel 2018, il ricorrente ha inviato una proposta transattiva riconoscendosi implicitamente debitore di tale somma. Pertanto, il ricorso è infondato poiché il credito sussiste e ai fini della segnalazione sono state rispettate le normative di vigilanza impartite dalla Banca d'Italia.

Con replica e controreplica, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie ragioni.

DIRITTO

La controversia attiene ad una segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, della quale il ricorrente contesta la illegittimità *ab origine*, per mancanza dei presupposti oggettivi.

L'intermediario convenuto ha in primo luogo eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mero *Servicer* della società F***2 Srl, attuale titolare del credito, nonché soggetto segnalante in C.R. Nel dettaglio, F***2 Srl – cessionaria di un portafoglio di crediti in blocco derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari classificati "a sofferenza" dal precedente titolare del credito A**** NPL – conferiva all'intermediario I* SpA (vecchia denominazione dell'odierna resistente) l'incarico di amministrare e incassare i crediti acquistati, nonché l'eventuale attività di recupero, nell'ambito di un rapporto definito di "*servicing*" e "*cash management*", che assume la natura giuridica di un mandato all'incasso dietro corrispettivo e non determina il trasferimento della titolarità dei crediti.

Viene, inoltre, precisato che, con apposita procura, la cessionaria ha conferito alla mandataria D*B** Spa (ora D*V** Spa) poteri di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti di titolarità di F***2 Srl e che, tra i poteri conferiti a D*B** Spa, è compreso quello di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali e totali. Per tali ragioni, la

domanda formulata nei suoi confronti non può essere accolta, perché rivolta verso un soggetto che non è titolare del credito.

L'intermediario convenuto ha, quindi, rilevato di non essere titolare del credito e soggiunto che persino l'attuale titolare del credito "*risulterebbe anch'essa carente di legittimazione passiva*", in quanto società veicolo di cartolarizzazione (SPV) non annoverabile tra gli intermediari soggetti alla procedura ABF. Sul punto, si rammenta che, in base a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 6816/18, le SPV non sono soggetti tenuti ad aderire all'ABF; quindi, un ricorso nei confronti di detta società sarebbe comunque inammissibile).

Quanto alla posizione dell'intermediario convenuto, dalla lettura dell'avviso sopra riportato si evince che:

- la cessionaria ha conferito alla resistente il mandato alla riscossione dei crediti, incasso e pagamento per conto della cessionaria;
- l'odierna convenuta, in qualità di responsabile del trattamento dati, sembrerebbe possedere il potere di gestire i dati anche per quanto attiene i Sistemi di Informazione Creditizia.

Dalla visura C.R. versata in atti, emerge che la segnalazione contestata è stata effettuata da F***2 Srl e che l'indicazione del nominativo dell'intermediario convenuto è presente esclusivamente nella "*Lista dei Servicer*" di tale società, presente in calce alla visura stessa:

Tanto premesso, si evidenzia che l'orientamento dell'Arbitro è nel senso di escludere la legittimazione passiva del *servicer*, in quanto ai sensi della Circolare 139/91 (cap. II, sez. I, par. 2), l'unico soggetto titolato a effettuare la segnalazione in CR è il titolare del credito.

Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, la legittimazione del *servicer* a disporre la cancellazione delle segnalazioni in CR sussiste invece qualora, in base agli atti, la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni.

Con riferimento al caso di specie, come si è detto, è presente in atti unicamente l'avviso della Gazzetta Ufficiale, ma non anche il mandato conferito alla convenuta da cui possano evincere quali siano gli effettivi poteri di cui è investito.

Dagli atti risulta solo che il delegato parrebbe avere ampio mandato nella gestione e recupero dei crediti di cui è titolare la SPV, ma non vi è menzione espressa del potere di effettuare le segnalazioni creditizie. Pertanto, si deve ritenere che l'intermediario non sia stato investito esplicitamente dalla società titolare del credito del potere di effettuare le segnalazioni in C.R., atteso peraltro che non ha eseguito le segnalazioni contestate, come sopra rilevato (nello stesso senso, Collegio di Palermo, dec. n. 4302/2022, 9551/2023; Collegio di Milano, dec. n. 8753/2023, con riferimento al medesimo intermediario).

Il ricorso non può, dunque, essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE